



Associazione Monfalcone Interetnica

Assemblea del 21.12.2022

Il giorno 21 dicembre 2022 si è riunita, correttamente convocata, l'assemblea dei soci dell'Associazione Monfalcone Interetnica – A.M.I.

Ordine del giorno :

- 1) modifica dello statuto agli articoli 2 e 9
- 2) trasferimento della sede da via Carducci 26/b a Corso del popolo 11

Il Presidente Arturo Bertoli, alle ore 17,30 del 21 dicembre 2022 apre l'assemblea con la verifica dei soci presenti che risultano essere 16 (4 con delega al Presidente) sui 20 iscritti nel 2022. L'assemblea può quindi deliberare. Si affronta il primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente illustra le modifiche da apportare:

- 1) Art 2 – viene aggiunta la frase : *in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi*
- 2) Art) – viene soppressa la frase : *ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte,*

IL Presidente illustra i motivi per cui è necessario approvare queste modifiche.

Dopo breve discussione lo statuto ,corretto come richiesto dalle norme, viene approvato all'unanimità.

Si passa al punto 2 che riguarda la necessità di spostare la sede sociale da via Carducci alla nuova sede di Corso del popolo in quanto i locali di via Carducci sono stati venduti dalla proprietà e quindi a breve non sarebbero più stati disponibili per A.M.I.

Gli interventi dei soci sono tutti favorevoli anche perchè nella nuova sede di Corso del Popolo, sarà possibile, da gennaio, svolgere i laboratori di italiano al momento ospitati provvisoriamente in locali concessi da altri enti.

L'assemblea approva il cambio della sede sociale con voto unanime.

L'assemblea si conclude alle ore 18,45.

Il verbalizzante : Bettina Binsau

Bettina Binsau

Il presidente Arturo Bertoli

Arturo Bertoli

Monfalcone 21.12.2022



AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A MONFALCONE IL 27 DIC. 2022

804
SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
ESECUT. ART. 22 DLG 4/3/17

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica



Associazione Monfalcone Interetnica

ASSOCIAZIONE MONFALCONE INTERETNICA - "A.M.I."

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

1.1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Monfalcone Interetnica (A.M.I. aps)", di seguito indicata anche come "Associazione".

1.2 L'Associazione ha sede a Monfalcone ed opera principalmente nel comune di Monfalcone e dei comuni limitrofi.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

1.4 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

1.5 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

1.6 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati fondatori ed ordinari possono esservi nominati.

1.7 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Art.2 - Finalità

L'Associazione "A.M.I. Associazione Monfalconese Interetnica" è apartitica e apolitica, e non ha scopo di lucro.

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività; esse vengono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e sostenere una comunità basata sul valore della condivisione delle conoscenze e sull'approccio multiculturale al fine di raggiungere sani, livelli di coesione sociale connettendo e scambiando i diversi saperi e costruendo un terreno comune di attività nei più diversi settori (culturale, familiare, sociale, scolastico, sportivo, sanitario). La conoscenza reciproca, le attività condivise tra i diversi gruppi sociali ed etnici presenti in città sono l'elemento decisivo per uno sviluppo sociale armonioso e sostenibile.

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Art.3 - Attività

Per perseguire gli scopi menzionati, l'Associazione "A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica" potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del D.Lgs. 117/17, lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'associazione realizzerà concretamente le sopra citate attività attraverso le seguenti modalità:

- svolgere attività d'incontro tra diverse realtà etnico-culturali al fine di determinarne collegialmente i bisogni;
- promuovere e coordinare attività volte al trasferimento reciproco di know-how sia a beneficio degli associati che di tutti gli interessati esterni all'associazione;
- preparare, organizzare e partecipare a eventi e manifestazioni, nei campi inerenti agli interessi dell'associazione e coerenti con i fini sociali con l'utilizzo di attrezzature e/o materiali propri o altrui;
- sostenere e/o patrocinare eventi e progetti di enti e di terzi (anche associati) coerenti con le finalità istituzionali dell'associazione;
- promuovere, organizzare e realizzare corsi e percorsi formativi su temi oggetto dell'associazione, rivolti alla cittadinanza in particolare immigrata.
- promuovere e sviluppare le attività dell'associazione attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via digitale e telematica, di testi, manuali o altro, sia a beneficio degli associati sia di tutti gli interessati esterni all'associazione;
- promuovere il dialogo e collaborazione tra gli associati, la società civile, il mondo produttivo e culturale anche stipulando convenzioni con enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, scuole e organizzazioni non profit.

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

Corso del popolo 11 34074 Monfalcone C.F. 90038030319 P.IVA 01199950310

mail: interetnica18@gmail.com

FB: A.M.I.

- Partecipare a bandi Comunali, Regionali, nazionali ed europei per progetti coerenti con le finalità dell'associazione
- Svolgere episodiche attività commerciali coerenti con l'attività e le finalità dell'associazione.
- In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.
- L'associazione potrà svolgere attività anche nei confronti di terzi.

Al fine di perseguire le finalità istituzionali e di tutte quelle a esse strumentali e conseguenti e comunque connesse, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni relative e ritenute necessarie e/o opportune, quali, a puro titolo indicativo, collaborare, aderire e affiliarsi a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'associazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Ammissione degli associati

Possono essere soci dell'Associazione (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questo delegato.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo.

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

Corso del popolo 11 34074 Monfalcone C.F. 90038030319 P.IVA 01199950310
 mail: interetnica18@gmail.com FB: A.M.I.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.5 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fondatori ed ordinari regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art.6 - Diritti degli associati

I soci si dividono in soci fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono soci sostenitori coloro che partecipano solo occasionalmente con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno da parte del Consiglio direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'associazione dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro Soci Sostenitori.

La divisione dei soci nelle diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone semplice richiesta al Direttivo che è tenuto a corrispondere alla richiesta.

Art 7 – Attività dei volontari

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

La qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.

La qualità di socio si perde inoltre:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 60 (sessanta) giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.9 - Non trasmissibilità della quota associativa

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Titolo III

Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, ad esclusione di quelli sostenitori, possono partecipare all'Assemblea generale.

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. È ammessa una sola delega per associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno *un quinto* dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (ad esempio tramite lettera, *e-mail*, affissione in sede) almeno *sette* giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.12 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa provvede a:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

Corso del popolo 11 34074 Monfalcone C.F. 90038030319 P.IVA 01199950310

mail: interetnica18@gmail.com

FB: A.M.I.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a undici, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.

I consiglieri durano in carica *tre* anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo.

È compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. È compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

Art.15 - Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

Corso del popolo 11 34074 Monfalcone C.F. 90038030319 P.IVA 01199950310

mail: interetnica18@gmail.com

FB: A.M.I.

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ed almeno una volta al mese.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.17 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

Corso del popolo 11 34074 Monfalcone C.F. 90038030319 P.IVA 01199950310

mail: interetnica18@gmail.com

FB: A.M.I.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente, nominato all'interno del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Rimane in carica *tre anni* ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera della maggioranza dei consiglieri.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vicepresidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 19 – Segretario e tesoriere

. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci e si occupa della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali. Il segretario, per decisione del Consiglio direttivo può anche svolgere la funzione di tesoriere.

Art.20 - Organo di controllo.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

Corso del popolo 11 34074 Monfalcone C.F. 90038030319 P.IVA 01199950310

mail: interetnica18@gmail.com

FB: A.M.I.

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo IV

Norme sul patrimonio

Art.21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art.22- Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il *bilancio o rendiconto consuntivo* dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.23 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

Corso del popolo 11 34074 Monfalcone C.F. 90038030319 P.IVA 01199950310

mail: interetnica18@gmail.com

FB: A.M.I.

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo IV

Norme sul patrimonio

Art.21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art.22- Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il *bilancio o rendiconto consuntivo* dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli undici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.23 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

Art.24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere, «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore», sarà devoluto ad altra Associazione o Ente del terzo settore con finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità.

Art.25 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile, del D.Lgs.117 del 2017 e delle altre leggi vigenti in materia.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Alessandro ANZANI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa

A.M.I. Associazione Monfalcone Interetnica

Corso del popolo 11 34074 Monfalcone C.F. 90038030319 P.IVA 01199950310
mail: interetnica18@gmail.com FB: A.M.I.